

Cassazione: si determina una necessaria rivisitazione dell'ammontare

DS6901

DS6901

# Debiti, accordo a 360°

## Ristrutturazione efficace anche sulla confisca

**Il raggiungimento di un accordo con l'Amministrazione finanziaria non può ritenersi produttivo di effetti solo in ambito amministrativo, essendo invece necessario verificare la sua incidenza anche nell'ambito penale**

DI MARCO PAULETTI

L'accordo di ristrutturazione del debito esplica i propri effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto del reato, nel senso di determinare una necessaria rivisitazione dell'ammontare del valore del profitto del reato e della somma da assoggettare a confisca, quando la misura di quella originariamente disposta risulti eccedente rispetto all'attuale debito tributario da estinguere.

E' quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 44519 del 5 dicembre 2024 in tema di confisca e accordi di ristrutturazione del debito.

La vicenda traeva origine dall'ordinanza con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava la richiesta di riduzione della confisca disposta con riferimento al reato di omesso versamento IVA. In merito considerava irrilevante l'intervenuto accordo di ristrutturazione del debito tributario, in quanto non as-

similabile al pagamento di tale debito. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del debitore, con il quale si lamentava la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di rigetto fondata sul solo assunto per cui soltanto l'integrale pagamento del debito tributario potrebbe condurre alla non operatività della confisca. Inoltre, il Tribunale, in veste di giudice dell'esecuzione, non aveva considerato rilevante la riduzione del debito tributario al fine di determinare l'ammontare della confisca, ritenendo erroneamente che si trattasse di una rateizzazione del debito.

Il ricorso veniva accolto. Per la Suprema Corte il raggiungimento di un accordo con l'Amministrazione finanziaria non può ritenersi produttivo di effetti solo in ambito amministrativo, essendo invece necessario verificare la sua incidenza anche nell'ambito penale, al fine di determinare il valore dell'imposta evasa e, dunque, l'incidenza del profitto confiscabile. La logica sottesa alla confisca per equivalente del profitto dei reati tributari impone di ritenere che solo l'adempimento dell'obbligazione tributaria possa far venire meno la ragione giustificatrice della misura ablatoria, non rilevando quindi ai fini della revoca della misura la rateizzazione del pagamento, non equipara-

bile all'adempimento.

Costituisce presupposto per la riduzione della confisca la riduzione del debito conseguente all'omesso versamento dell'imposta dovuta, come avvenuto nel caso in esame. Infatti, l'accordo di ristrutturazione del debito ha contenuto transattivo non limitato al solo termine di adempimento, poiché il creditore effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie e dello stato di crisi in cui lo stesso si trova. Tale accordo incide necessariamente sull'entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, incidendo di conseguenza anche sul profitto del reato. Dunque, poiché tale accordo esplica i suoi effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto del reato, mantenere inalterato il quantitativo confiscato determinerebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria.

L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

— © Riproduzione riservata —

